

N. 864

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Rita GHEDINI, ZANDA, FEDELI, CHITI, ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, CORSINI, D'ADDA, DEL BARBA, DI GIORGI, DIRINDIN, FABBRI, FAVERO, FORNARO, GIANNINI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MORGONI, PAGLIARI, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SOLLO, TORRISI e VACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2013 (*)

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

^(*) Testo ritirato dal presentatore

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La corruzione è uno dei motivi principali per cui il futuro dell'Italia è bloccato nell'incertezza. Si tratta di un fenomeno dilagante, fra le cause della disoccupazione, della crisi economica, dei disservizi del settore pubblico, degli sprechi e delle ineguaglianze sociali, che danneggia le istituzioni e la vita quotidiana delle persone. La relazione del procuratore generale all'inaugurazione dell'anno giudiziario corrente ha nuovamente lanciato l'allarme corruzione nel nostro Paese, denunciando il fenomeno quale freno implacabile alla crescita economica del Paese. Il XIII rapporto di SOS Impresa quantifica in 100 miliardi di euro l'incidenza annuale passiva della criminalità nel mondo delle attività imprenditoriali. Se è vero che tali risorse non si disperdono esclusivamente a causa del fenomeno corruttivo, certo è che tuttavia rappresentano uno spreco immediato e una perdita di opportunità di investimento sano e fruttuoso per il futuro.

Il Parlamento ha adottato numerosi provvedimenti di contrasto alle attività economiche della criminalità organizzata e ha forgiato strumenti giuridici che, anche in via cautelare, la spossessano dei beni a essa riconducibili. Tuttavia le organizzazioni criminali dispongono ancora di ingenti capitali e sono capaci di «inquinare» i luoghi della democrazia rappresentativa. In ragione dell'estesa rete di contatti intessuta dai clan mafiosi, essi puntano a contare sulla protezione, sul sostegno e sulla connivenza di strati della popolazione resi deboli dalla crisi economica, estendendo così il loro controllo sulla vita sociale di parti del Paese anche oltre le zone di insediamento tradizionali, accrescendo progressivamente la loro presenza anche nelle regioni settentrionali.

Non va inoltre sottovalutata la crescente intensificazione dei rapporti tra le varie mafie italiane e tra queste e le numerose organizzazioni criminali straniere operanti in Italia e all'estero, come pure dimostrato dall'attenzione rivolta, soprattutto negli ultimi anni, dagli organismi internazionali dell'Unione europea al contrasto al crimine organizzato. La rilevanza che questo tema ha assunto nell'agenda politica internazionale ha ad esempio indotto l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ad adottare, nella Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000, un'apposita convenzione – ratificata dall'Italia ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146 – contro il crimine organizzato transnazionale, proprio al fine di combattere i sodalizi criminali che operano sullo scenario internazionale, avvalendosi della connivenza e della complicità di una fitta rete di associazioni criminali presenti nei diversi Paesi e sfruttando in tal senso la facilità di comunicazioni e contatti resa possibile dalla globalizzazione e, per quanto concerne l'Europa, dall'apertura delle frontiere.

Tuttavia, nonostante queste importanti misure di cooperazione internazionale e di armonizzazione delle normative interne, assunte in sede sovranazionale, è compito dei singoli Stati adottare norme idonee a contrastare il potere crescente delle organizzazioni criminali, adattandole alle peculiarità del contesto di riferimento. Su questo versante spetta quindi allo Stato italiano affrontare il problema del crimine organizzato nella consapevolezza delle peculiarità che caratterizzano il nostro contesto sociale, potenziando le norme che hanno consentito sinora

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di conseguire importanti vittorie sul terreno della lotta ai sodalizi criminali e in particolare alle mafie.

Ad oggi, al fine di contrastare i legami politico-mafiosi, l'ordinamento prevede il reato di scambio elettorale politico-mafioso, introdotto dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, all'articolo 416-ter del codice penale. Esso è strettamente connesso con l'articolo 416-bis del medesimo codice, che, al terzo comma, annovera tra le fattispecie di reato tipiche delle associazioni mafiose il procacciamento di voti per sé o per altri e l'ostacolo al libero esercizio del voto, e prevede che la pena della reclusione da sette a dodici anni, comminata dal medesimo articolo 416-bis, si applichi anche a chi ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

Le sezioni unite penali della Corte di cassazione, chiamate a rispondere al quesito interpretativo se sia configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, nel caso paradigmatico del patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte dell'associazione di tipo mafioso e l'appoggio promesso a questa da parte del candidato, con la sentenza n. 33748 del 2005 hanno optato per la soluzione affermativa. In linea di principio non può escludersi, si dice, per questa particolare tipologia di relazioni collusive con la mafia che anche la promessa e l'impegno del politico di attivarsi, una volta eletto, a favore della cosca mafiosa possano già integrare, di per sé, gli estremi del contributo atipico del concorrente eventuale nel delitto associativo, a prescindere dalle successive condotte di esecuzione dell'accordo valutabili sotto il profilo probatorio.

Sono però emerse numerose critiche nei confronti della fattispecie poiché configura la realizzazione del delitto solo se c'è lo scambio tra promessa e denaro (tra l'associazione di tipo mafioso e il politico) quando in cambio dell'«aiuto» elettorale l'organizzazione criminale potrebbe ottenere una pluralità di utilità: questo fa sì che l'ambito di operatività della norma sia scarso. Sin dai primi commenti sulla nuova figura del reato di scambio elettorale politico-mafioso, infatti, si è osservato che la formulazione testuale circoscrive irragionevolmente all'irrogazione di denaro la controprestazione che chi ottiene la promessa di voti da parte della mafia effettua a vantaggio di quest'ultima: molto più spesso, come noto, il patto corruttivo trova occasione nella promessa di informazioni su appalti pubblici, posti di lavoro da garantire ai clan presenti sul territorio, interdizione dell'azione repressiva delle forze di polizia, nomina a influenti incarichi istituzionali o nel settore privato.

La norma di cui all'articolo 416-ter, pertanto, si rivela insufficiente rispetto all'intento perseguito dal legislatore perché nella sua formulazione non si è adeguatamente considerato che l'aiuto prestato dal politico all'associazione di tipo mafioso, nella maggior parte dei casi, non consiste in un'elargizione di denaro, ma nel favorire in vario modo le cosche. Per questi motivi, il presente disegno di legge è volto a estendere, con la sostituzione integrale dell'articolo 416-ter del codice penale, la pena stabilita per lo scambio elettorale politico-mafioso la promessa dei voti dell'associazione criminale contro l'erogazione di danaro - anche a chi accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis. Si prevede poi che, oltre all'erogazione di denaro, anche il trasferimento di «altra utilità» possa rientrare tra le finalità del delitto, per il quale si applica una pena da quattro a dieci anni di reclusione. In tal modo l'oggetto dello scambio potrà superare la semplice dazione o promessa di denaro in cambio dei voti e conferire maggior efficacia alla disposizione in questione. L'ampliamento delle condotte che costituiscono reato completerebbe gli strumenti di repressione delle

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

forme di violenza di cui si serve la criminalità organizzata, ed in particolare andrebbe a colpire le possibilità di infiltrazione nelle istituzioni e la capacità di condizionamento di eletti collusi con il sistema criminale.

Vale la pena ricordare come, nel corso della campagna elettorale per l'elezione del Parlamento della XVII legislatura, molti degli attuali proponenti hanno aderito a «Riparte il Futuro», campagna contro la corruzione promossa dal Gruppo Abele e dalla associazione Libera, che ha visto la sottoscrizione di oltre ottocento candidati. Tra essi, 96 sono stati eletti al Senato della Repubblica e 258 alla Camera dei deputati. Tra gli impegni richiesti ai candidati alle elezioni politiche vi è proprio l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano, entro i primi cento giorni della nuova legislatura, di un correttivo all'articolo 416-ter del codice penale, nel senso sopra illustrato, con l'effetto di estendere l'applicabilità della fattispecie criminosa, rendendola più efficace nella prevenzione del voto di scambio che, oltre a condizionare scelte strategiche della vita del Paese, vincola la libertà elettorale, trasformando il voto del cittadino in merce da barattare. Il presente disegno di legge adempie quell'impegno, affrontando la questione cruciale della sfera di applicazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, sostituendo integralmente l'articolo 416-ter del codice penale.

Un disegno di legge modificativo all'articolo 416-ter del codice penale era già stato depositato al Senato della Repubblica, nella XVI legislatura, dal gruppo del Partito Democratico, a prima firma della senatrice Silvia Della Monica (atto Senato n. 2305). I medesimi contenuti sono stati ripresentati sul finire della legislatura sotto forma di emendamento al disegno di legge delega «anticorruzione», ma non sono stati approvati nel corso dell'esame in Commissione, né assunti nel testo sul quale il Governo ha posto la fiducia. Si auspica, dunque, che tale norma di civiltà, fondamentale passo per dotare l'Italia di un efficace apparato legislativo contro la corruzione in linea con gli standard europei, diventi al più presto legge dello Stato.

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma».